Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

REALE ORDINE CIVILE DI SAVOIA

Nomina di dieci Cavalieri.

Sua Maestà il Re Imperatore, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha firmato il decreto di nomina a Cavaliere del Reale Ordine civile di Savoia delle seguenti persone:

D'Amelio dott. Mariano.
Gasperini avv. Gino.
Romano prof. Santi.
Alfani prof. Guido.
Bastianelli prof. Raffaele.
Chiovenda prof. avv. Giuseppe.
Micheli prof. Ferdinando.
Delcroix dott. Carlo.
Gayda dott. Virginio.
Azzolini dott. Vincenzo.

(1521)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 617.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti reciproci fra l'Italia e la Grecia con relativo protocollo di firma; atti stipulati in Roma il 7 novembre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2285, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato il 7 novembre 1936-XV, fra l'Italia e la Grecia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti reciproci, con relativo protocollo di firma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 618.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2153, che ha dato esecuzione al *Modus Vivendi* stipulato in Roma il 26 ottobre 1936 fra l'Italia e la Danimarca per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 aprile 1937-XV, n. 619.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI
SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 620.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 621.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1937-XV, n. 622.

Trattamento economico del conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Nostro Ambasciatore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Nostro Ambasciatore, verrà corrisposta a carico del bilancio degli affari esteri una indennità di primo impianto di L. 100.000 e dalla data di assunzione in funzione una indennità annua di L. 300.000 pagabile in dodicesimi, aumentata per le condizioni di famiglia nella misura considerata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195.

Il contributo dello Stato nella spesa per l'amministrazione delle Isole italiane dell'Egeo sarà diminuito in ragione di L. 197.300 annue a decorrere dalla data di assunzione di funzioni del conte De Vecchi di Val Cismon.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 623.

Determinazione della misura della tassa di esportazione sulle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923-I, n. 421, col quale venne aumentata la tassa di esportazione delle cose aventi interesse storico, archeologico, paletnologico ed artistico;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di ridurre le aliquote fissate dal detto R. decreto 18 febbraio 1923-I, n. 421, e ciò sopratutto allo scopo di incoraggiare, per quanto possibile, il commercio antiquario nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di esportazione sulle cose aventi interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico ivi compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli

le stampe e le incisioni rare di pregio e le cose di interesse numismatico, di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1927-VI, n. 2461, viene stabilita nella seguente misura:

Sulle prime L. 20.000 . . . . 8 %
Sulle successive L. 80.000 . . . . . . 15 %
Sulle successive L. 100.000 . . . . . 20 %
Sulle successive L. 300.000 . . . . . 25 %
Sul resto. . . . . 30 %

Art. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione, di cui al precedente articolo, venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 385, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 624.

Destinazione di 10.000 quintali di zucchero in esenzione d'imposta per la fabbricazione della glicerina entro il 30 settembre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli zuccheri, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive disposizioni modificatrici e complementari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ricorrere per i bisogni contingenti del consumo della glicerina, alla sua fabbricazione nel Regno con materie prime diverse dai grassi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentito l'impiego di diecimila quintali di zucchero nella produzione della glicerina in esenzione dall'imposta di fabbricazione alla condizione che la glicerina stessa sia ottenuta da lavorazioni da compiersi non oltre il 30 settembre 1937.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le modalità e le cautele, che riterrà necessario prescrivere per l'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 625.

Norme per l'assetto fiscale degli alcoli diversi dall'etilico e introduzione nella tariffa generale dei dazi doganali di modificazioni necessarie per metterla in relazione al regime degli alcoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i Regi decreti-legge 27 aprile 1936, n. 635, e 18 gennaio 1937, n. 22, che apportano modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere la tariffa generale dei dazi doganali in relazione con le nuove disposizioni derivanti dai provvedimenti sopracitati, nonchè di rendere possibile l'impiego degli alcoli diversi dall'etilico in talune industrie speciali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, sono equiparati all'alcool etilico, oltre l'alcool metilico, gli alcoli propilico ed isopropilico.

Art. 2.

Sugli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, provenienti dall'estero, si riscuote, oltre il dazio e la sovrimposta di confine, ogni altro diritto che sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione.

Art. 3.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le modificazioni ed aggiunte risultanti dallo annesso allegato, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire l'esonero dal pagamento del diritto erariale, stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, per le lavorazioni in cui sia riconosciuto insostituibile l'impiego di alcoli denaturati diversi da quello etilico.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 73. — MANCINI.

ALLEGATO.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Voce n. 109 - *Alcool etilico.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sull'alcool etilico si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti ad imposta.

La denaturazione dell'alcool etilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

Voce n. 656 - *Gommoresine e balsami.* — Sostituire il secondo comma della nota con il seguente:

Sui balsami si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che contengono e sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 658 - *Oli essenziali ed essenze.* — Sostituire il terzo comma della nota con il seguente:

Sugli oli essenziali e sulle essenze, contenenti alcool etilico, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, in misura corrispondente ai diritti su litri 60 di alcool etilico anidro per ogni quintale di essenze, con detrazione del peso dei recipienti immediati.

Voce n. 660 - *Eteri per liquori e per profumeria.* — Sostituire il secondo comma della nota con il seguente:

Sugli eteri per liquori e per profumeria si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che contengono e sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 661 - *Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui profumi sintetici e sui costituenti di essenze non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che contengono e sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 662 a) - *Profumerie alcooliche.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sulle profumerie alcooliche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, in misura corrispondente ai diritti su litri 80 di alcool etilico anidro per ogni quintale di profumerie, con detrazione del peso dei recipienti immediati.

Voce n. 663-c-1) - *Sapone trasparente, a base di alcool etilico.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sul sapone trasparente a base di alcool etilico si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, in misura corrispondente ai diritti su litri 20 di alcool etilico anidro per ogni quintale di prodotto.

Voce n. 664 - *Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui solforicinati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che contengono. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 713 - *Prodotti chimici inorganici, non nominati.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui prodotti chimici inorganici, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico contenuta o che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 720 - *Alcool metilico.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sull'alcool metilico si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura corrispondente alla imposta sull'alcool etilico (spirito) ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione.

La denaturazione dell'alcool metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

Voce n. 730 - *Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui bromuri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 731 - *Joduri di metile, di etile, di metilene ed altri prodotti organici di qualsiasi specie non specificatamente nominati, contenenti jodio.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sugli joduri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 732 - *Cloruri di metile, di etile, di metilene e simili.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui cloruri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 733 - *Lattati non nominati.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui lattati non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 734 - *Ossalati non nominati.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sugli ossalati non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 740 - *Tartrati non nominati.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui tartrati non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 742 - *Formaldeide.* — Inserire la seguente nota:

Sulla formaldeide si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool metilico che fu consumata nella sua preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 769 - *Prodotti chimici organici, non nominati.* — Sostituire il primo comma della nota con i seguenti:

Sugli alcoli propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura corrispondente alla imposta sull'alcool etilico (spirito) ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione.

La denaturazione degli alcoli propilico e isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

Sui prodotti chimici organici, non nominati, si riscuote oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico contenuta o che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 780 - *Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi.* — Sostituire il primo comma della nota con il seguente:

Sui prodotti medicinali sintetici si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che contengono e sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 781 - *Preparazioni farmaceutiche non nominate.* — Sostituire il terzo comma della nota con il seguente:

Sulle preparazioni farmaceutiche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che contengono e sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 782 - *Specialità medicinali.* — Sostituire il quinto comma della nota con il seguente:

Sulle specialità medicinali si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che contengono e sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 798 - *Vernici e smalti fluidi od in pasta.* — Sostituire il secondo comma della nota con il seguente:

Sulle vernici all'alcool etilico, all'alcool metilico, all'alcool propilico e all'alcool isopropilico si riscuote, oltre il

dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, in misura corrispondente ai diritti su litri 67 di alcool anidro per ogni quintale di vernici, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.

Voce n. 801 - *Lucidi e creme, per calzature e per cuoiami.* — Sostituire la nota con la seguente:

Sui lucidi e sulle creme si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che contengono. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Voce n. 804 - *Specialità per arti e per usi domestici, preparate per la vendita al minuto.* — Sostituire il quarto comma della nota con il seguente:

Sulle specialità per arti e per usi domestici si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti alla imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 626.

Erezione in ente morale della Fondazione « Gaetano Corsi Falconi », in Minervino Murge (Bari).

N. 626. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Gaetano Corsi Falconi », in Minervino Murge (Bari), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1875, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Bolzano, fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 18 aprile 1935, col quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto venne sciolto e fu nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria di detto Ente;

Visti i Regi decreti 17 ottobre 1935, 23 dicembre 1935, 13 gennaio, 6 aprile, 8 giugno e 21 agosto 1936 coi quali il termine assegnato per la gestione straordinaria è stato prorogato al 28 febbraio 1937-XV;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine assegnato al Regio commissario per la sistemazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al sig. cav. rag. Luigi Corbelletti, Regio commissario all'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano è prorogato al 30 aprile 1937-XV.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1937 - Anno XV
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 165.

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Andrea Maffizzoli », « Cartiere di Besozzo » ed altre.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale le Società anonime « Andrea Maffizzoli », « Cartiere di Besozzo », « Cartiera Friulana » e « Cartiera di Vignola » hanno esposto di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione nella prima delle altre Società;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Andrea Maffizzoli », con sede in Toscolano Garda, « Cartiere di Besozzo », con sede in Milano, « Cartiera Friulana », con sede in Milano, e « Cartiera di Vignola », con sede in Milano, mediante incorporazione nella prima delle altre società; rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 105 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a

quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1937-XV.

Determinazioni dell'interesse annuo dovuto sulle somme costituenti il credito doganale nelle nuove Provincie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che nel mantenere nelle nuove Provincie l'Istituto del credito doganale per il pagamento dei dazi e diritti accessori, dispose che le relative norme esecutive fossero approvate con decreto Ministeriale;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, col quale furono approvate le norme concernenti il credito doganale nelle nuove Provincie;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale predetto il quale stabilisce che sulla somma accreditata venga conteggiato l'interesse in ragione del 4,50 % all'anno;

Determina:

Articolo unico.

A datare dal 1° aprile 1937-XV l'interesse dovuto sulle somme costituenti il credito doganale nelle nuove Provincie contemplate dal R. decreto 19 settembre 1922, n. 1365, è elevato al 5 % all'anno.

Roma, addì 24 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1937-XV.

Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta di L. 0,50 per cento al prodotto antiparassitario in agricoltura « Saponafis ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Ritenuto che il prodotto « Saponafis » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di lire 0,50 per cento, stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa, a decorrere dal 1° aprile 1937 XV, agli scambi del prodotto « Saponafis ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1937-XV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Volpiano (Torino), della estensione di ettari 3400 circa, la cui linea di delimitazione da Volpiano raggiunge la strada Torino-Rivarolo presso la Cascina Gariglia, e risale tale strada fin presso il km. 18, indi con la strada dei Baraccamenti attraversa il Poligono di artiglieria, fino a raggiungere la strada di Corio presso Castellaro sopra Ciriè; segue la strada di Corio fino al bivio (prima dell'abitato) che porta a Rocca Canavese, indi seguendo il torrente Fondaglia si porta a Vauda di Front; piega verso il Poligono di artiglieria, tocca C. Bonino e raggiunge la strada di Front presso il km. 24; scende con questa strada fino al bivio per la C. Simonetta, si porta a Rivarossa e Lombardore, indi col torrente Malone fino a S. Benigno; segue poi la strada per Chivasso, e raggiunta la strada nazionale si riporta a Brandizzo, ed infine con la strada ritorna a Volpiano.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1483)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 7 maggio 1937-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2509, che porta modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima.

(1552)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il Ruolo di anzianità del personale del Reale corpo del Genio civile, secondo la situazione numerica al 1° gennaio 1937-XV.

(1553)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1937 - Anno XV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Capistello	B	—	1
Asti	Calliano	B	—	1
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Bari	Casamassima	B	—	1
Belluno	Comelico Superiore	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Campobasso	Larino	Cap	—	1
Catania	Castiglione di Sicilia	B	—	1
Cosenza	San Martino di Finita	B	1	—
Cremona	Robecco d'Oglio	B	1	—
Cuneo	Sommariva Bosco	B	—	1
Frosinone	Ferentino	B	—	2
Lecce	Martano	O	—	1
Littoria	Littoria	B	—	1
Messina	Torregrotta	B	—	1
Napoli	Arienzo San Felice	B	—	1
Id.	Gragnano	B	—	1
Novara	Castelbeltrame	B	—	1
Padova	Pozzonovo	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Pola	Valle d'Istria	B	—	1
Reggio di Calabria	Bova Marina	B	—	1
Id.	Melito di Porto Salvo	B	—	1
Salerno	Contursi	O	—	1
Id.	Sassano	B	—	2
Taranto	Taranto	EE	2	—
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Varese	Solbiate Olona	B	—	1
Venezia	Noale	B	—	1
			4	29
	Carbonchio sintomatico.			
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
Id.	Spezzano Albanese	B	1	—
Enna	Regalbuto	B	—	2
Littoria	Littoria	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica.			
Asti	Mombercelli	B	—	1
Bergamo	Cenate d'Argon	B	—	1
Id.	Cerete	B	—	2
Bolzano	Laces	B	1	—
Brescia	Calcinato	B	1	—
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Como	Costa Masnaga	B	—	2
Id.	Malgrate	B	1	—
Cremona	Cremona	B	1	—
Firenze	Sesto	B	1	—
Genova	Genova	B	2	—
	Segue: *Afta Epizootica.*			
Lucca	Massarosa	B	1	—
Mantova	Marcaria	B	1	—
Id.	Rodigo	B	1	—
Milano	Gudo Visconti	B	1	—
Modena	Savignano sul Panaro	B	—	1
Pavia	Bereguardo	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Casatisma	B	1	—
Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Mezzana Rabattone	B	—	1
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Portalbera	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	—	1
Pesaro-Urbino	Macerata Feltria	B	1	—
Piacenza	Castelvetro	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	—
Roma	Roma	B	2	—
Sondrio	Mantello	B	—	1
Terni	Amelia	B	1	—
Vercelli	Rovasenda	B	—	1
			24	17
	Malrossino dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	1	—
Campobasso	Larino	S	—	1
Chieti	Monteodorisio	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Pola	Erpelle Cosina	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
			1	5
	Peste e setticimia dei suini.			
Arezzo	Cortona	S	1	—
Id.	Arezzo	S	8	—
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	Foiano Chiana	S	1	—
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Calabritto	S	—	1
Bolzano	Bressanone	S	1	—
Cagliari	Sedilo	S	—	1
Como	Anzano	S	1	—
Ferrara	Mesola	S	—	1
Cuneo	Savigliano	S	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	S	—	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Macerata	Matelica	S	1	—
Mantova	Carbonara	S	1	—
Id.	Commessaggio	S	1	—
Id.	Marcaria	S	1	—
Id.	San Giorgio di Mantova	S	—	1
Id.	San Martino dell'Arg.	S	—	1
Massa Carrara	Zeri	S	4	—
Modena	Sassuolo	S	1	1
Novara	Novara	S	2	1
Padova	Rovolon	S	1	—
Id.	San Pietro in Gu	S	—	1
Parma	Busseto	S	2	—
Id.	Collecchio	S	1	—
Id.	Fidenza	S	—	1
Id.	San Lazzaro Parmense	S	—	1
Id.	Soragna	S	—	1
Id.	Sorbolo	S	—	1
Id.	Traversetolo	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticimia dei suini*			
Piacenza	Fiorenzuola	S	—	2
Id.	Piacenza	S	1	—
Pistoia	Pistoia	S	—	2
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	Vetto	S	—	1
Id.	Brescello	S	—	1
Roma	Roma	S	7	—
Sassari	Benetutti	S	—	5
Id.	Sennori	S	—	1
Siena	Casteln. Berardenga	S	2	—
Id.	Poggibonsi	S	4	—
Id.	Siena	S	1	—
Id.	Radda Chianti	S	1	—
Taranto	Taranto	S	—	1
Teramo	Atri	S	—	2
Vercelli	Cossato	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	2
Vicenza	Bressanvido	S	—	1
			47	35
	Morva.			
Alessandria	Frugarolo	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
Lecce	Nardò	E	—	1
Napoli	Fertilia	E	—	1
Id	Napoli	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	—	1
Padova	Este	E	—	1
			2	5
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Aragona	E	3	—
Id.	Racalmuto	E	1	—
Id.	Raffadali	E	2	1
Avellino	Avella	E	1	—
Id.	Pietrastorrina	E	1	—
Id.	Serino	E	1	—
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	2	—
Benevento	Guardia	E	—	1
Id.	Sant'Angelo a Cupolo	E	—	1
Id.	Paduli	E	—	1
Caltanissetta	Campofranco	E	1	—
Id.	Mussomeli	E	—	1
Id.	Vallelunga	E	4	—
Id.	Caltagirone	E	2	—
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	—	1
Chieti	Pretoro	E	1	—
Imperia	Diano Marina	E	1	—
Napoli	Agerola	E	—	4
Id.	Albanova	E	2	—
Id.	Arzano	E	3	—
Id.	Aversa	E	2	—
Id.	Caivano	E	22	—
Id.	Caserta	E	1	1
Id.	Casoria	E	—	2
Id.	Cercola	E	3	1
Id.	Cesa	E	1	—
Id.	Frignano	E	4	—
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Napoli	Giuliano in Campania	E	3	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Maddaloni	E	7	—
Id.	Marcianise	E	7	—
Id.	Napoli	E	36	—
Id.	Nola	E	2	1
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pollena Trocchia	E	2	—
Id.	Roccarainola	E	2	—
Id.	San Giorgio a Cremano	E	3	1
Id.	San Sebastiano Vesuv.	E	1	—
Id.	Santa Maria Capua V.	E	1	—
Id.	Santa Anastasia	E	3	—
Id.	Sant'Antimo	E	4	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	15	—
Id.	Torre del Greco	E	3	—
Id.	Trentola	E	—	3
Id.	Vico Equense	E	—	2
Id.	Villa Literno	E	1	—
Id.	Villa Volturno	E	1	1
Id.	Visciano	E	2	—
Palermo	Altofonte	E	3	—
Id.	Bagheria	E	10	1
Id.	Belmonte	E	3	1
Id.	Bolognetta	E	—	5
Id.	Carini	E	29	—
Id.	Casteldaccia	E	2	—
Id.	Palermo	E	8	—
Id.	Pastinico	E	3	—
Id.	Piana dei Greci	E	5	—
Id.	Santa Cristina	E	5	—
Id.	Termini Imerese	E	2	—
Id.	Torretta	E	1	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Eboli	E	1	1
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	2	2
Id.	Roccapiemonte	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	E	2	—
Id.	San Severino Rovella	E	1	—
Id.	Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	10	4
Id.	Calatafimi	E	4	—
Id.	Castellamm. del Golfo	E	6	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Salemi	E	1	—
			272	40
	Rabbia.			
Ancona	Fabriano	Can	—	1
Frosinone	Anagni	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	2
Salerno	Campagna	Can	—	1
Terni	Montefranco	Can	1	—
			1	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	5	1
Aquila degli Abruzzi	Rocca di Mezzo	O	—	1
Campobasso	Baranello	E	4	—
Id.	Campolieto	O	3	—
Id.	Pescopennataro	O	117	—
Id.	San Pietro Avellana	O	13	—
Genova	Borzonasca	O	7	25
Frosinone	Amaseno	O	1	—
Macerata	Asanatoglia	O	1	—
Napoli	Napoli	Can	—	5
Id.	Portici	Can	—	2
Pesaro	Montebaroccio	O	1	—
Rieti	Labro	O	10	—
Roma	Roma	O	5	—
Salerno	Sanza	O	10	—
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
Sassari	Tempio	Cap	5	—
Terni	Calvi dell'Umbria	O	1	—
			187	34
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agrigento	San Biagio Platani	O	1	—
Catania	Vizzini	O	1	—
Grosseto	Gavorrano	OC	1	—
Roma	Roma	O	3	—
			6	—
Aborto epizootico.				
Ancona	Fabriano	B	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	O	1	—
Bologna	Crevalcore	B	2	—
Id.	Zola Predosa	B	1	1
Id.	Monteveglio	B	1	—
Id.	San Giovanni Persiceto	B	1	—
Id.	Casalecchio Reno	B	2	—
Id.	Anzola Emilia	B	2	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	Granarolo Emilia	B	—	1
Cremona	Castelleone	B	—	1
Ferrara	Cento	B	—	6
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Lagosanto	O	—	1
Id.	Ferrara	O	—	2
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Vigarano	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Barberino Rugello	B	—	2
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Scarperia	O	1	—
Gorizia	Caporetto	B	—	7
Id.	Cormons	B	1	—
Id.	Tolmino	B	5	—
Grosseto	Grosseto	B	2	—
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Lucca	Pieve Fosciana	O	1	—
Modena	Marano sul Panaro	B	—	1
Id.	Medolla	B	—	1
Id.	San Prospero	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Novara	Anzino	B	4	—
Id.	Calasca Castiglione	B	8	—
Id.	Cannobio	B	2	—
Id.	Casalvolone	B	2	—
Id.	Piedimulera	B	2	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	2	—
Padova	Camposampiero	B	—	1
Parma	Felino	B	—	1
Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Monchio	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	1
Perugia	Masciano	B	—	1
Id.	Norcia	B	—	1
Id.	Sellano	B	—	1
Piacenza	Monticelli	B	1	—
Pisa	Calci	O	1	1
Ravenna	Casola Valsento	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	O	3	1
Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Bagnolo	B	2	—
Id.	Montecchio	B	1	1
Id.	Collagna	B	3	—
Id.	Cadelbosco	B	3	—
Id.	Casina	B	—	1
Id.	Viano	B	—	1
Id.	Ciano	B	—	1
Roma	Roma	B	5	—
Rovigo	Porto Viro	B	1	—
Siena	Radicondoli	B	3	—
Treviso	San Paolo di Piane	B	1	—
Id.	Godega di Sant'Urbano	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Udine	Manzano	B	1	—
Id.	Sacile	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	—	1
Id.	Caorle	B	—	2
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	—	1
Verona	Angiari	B	—	1
Id.	Bovolone	B	—	1
Vicenza	Isola Vicentina	B	—	1
Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	—	1
			79	56
Tubercolosi bovina.				
Bari	Andria	B	1	—
Frosinone	Atina	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	5
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	2
Id.	Modena	B	—	3
Id.	San Felice	B	—	1
Roma	Roma	B	—	2
Salerno	Contursi	B	—	1
Udine	Codroipo	B	2	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	2
			3	21

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	1
Id.	Venarotta	B	—	2
Id.	Comunanza	B	—	1
Fiume	Fiume	B	—	1
Ravenna	Casola Valsenio	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	6
Udine	Palmanova	B	—	1
			—	13
Difterite aviaria.				
Genova	Torriglia	P	1	—
Padova	Villa del Conte	P	1	—
			2	—
Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	1	—
Imperia	Diano Marina	P	2	—
Padova	Grantorto	P	—	1
Id.	Villa del Conte	P	1	—
Rovigo	Trecenta	P	1	—
Teramo	Controguerra	P	—	1
Treviso	Conegliano	P	1	—
Id.	Montebelluna	P	1	—
Id.	San Pietro di Feletto	P	1	—
			8	2

RIEPILOGO

dal 16 al 28 febbraio 1937-XV - N. 4.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	26	30	33
2	Carbonchio sintomatico	3	4	5
3	Afta epizootica	19	37	41
4	Malrossino dei suini	6	6	6
5	Peste e setticimia dei suini	29	50	82
6	Morva	5	7	7
7	Farcino criptococcico	12	79	312
8	Rabbia	5	5	6
9	Rogna	13	18	221
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	6
11	Aborto epizootico	27	77	135
12	Tubercolosi bovina	8	13	24
13	Diarrea dei vitelli	5	7	13
14	Difterite aviaria	2	2	2
15	Colera dei polli	6	9	10

B, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, Pollame; Can, canina. — I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(1203)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 3 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
29 febbraio 1936	Ranieri Brandigi & Figli, a Tosi, Reggello (Firenze).	Sedile in stile « 900 » in legno curvato, rivestito di tessuto in paglia, e con gambe puntate verso il suolo (privativa richiesta pel modello con la dichiarazione che i colori o le combinazioni di essi non costituiscano caratteristica del modello). (Modello).	13921
» » »	Ranieri Brandigi & Figli, a Tosi, Reggello (Firenze).	Sedile per salotto in stile « 900 » in legno curvato, con fiancate a cerchi laterali e con rivestimento di tessuto di paglia (privativa richiesta pel modello con la dichiarazione che i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del modello). (Modello).	13922
13 maggio »	Cartiere di Maslianico, a Maslianico (Como).	Busta con interno a disegno scozzese (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno stesso). (Disegno).	13923
3 agosto »	Pichler Pietro, a Bolzano.	Busta per lettere con illustrazioni all'esterno e nell'interno). (Modello).	13924
22 settembre »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di cachemire persiano di fiori e foglie (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13925
21 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato a gruppi di coriandoli quadrati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13926
» »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di florellini stilizzati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13927
10 ottobre »	Società Esercizio Industrie Vinicole Italiane « S.E.I.V.I. » E. Martinazzi & Co., a Torino.	Bottiglia in vetro comprendente un collarino conico, un collo a botte e un corpo a sezione ovale). (Modello).	13928
29 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con striscie zebrate ondeggianti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13929
3 novembre »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppi di foglie di mora striate e di vite del Canadà con zinie stilizzate e macchiate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13930
10 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuno decorato con origini di greche, in disposizione alterna largamente spaziate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13931
26 » »	Soc. An. Stabilimento Picchiani & Barlacchi, a Firenze.	Anello in stile etiopico con dicitura in lingua amarica « Etiopia Italiana ». (Modello).	13932

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 novembre 1936	Santa Crociata Mariana, a Prato (Firenze).	Medaglia-distintivo. (Modello).	13933
13 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto con gruppi contrapposti di margherite e petali spioventi e gambi stilizzati in unica direzione (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13934
14 » »	S. A. G. Vergeat, a Milano.	Berretto in cui le cuciture sono disposte in modo da essere invisibili lateralmente, e provvisti di taschini per guarnizione). (Modello).	13935
» » »	S. A. G. Vergeat, a Milano.	Berretto con cuciture invisibili lateralmente e con protezione per le orecchie e per la nuca, parzialmente elastica e rientrabile). (Modello).	13936
» » »	Cristallerie e Vetrerie di Grandale, Soc. An., a Milano.	Pappagallo specialmente indicato per prostatici). (Modello).	13937
16 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scene di gita campestre nell'ottocento (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13938
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con tappeti volanti di varia grandezza con decorazioni ad anse e palloncini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13939
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con arabeschi di ramoscelli e fiori con stelle stilizzate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno). (Disegno).	13940

Roma, addì 8 febbraio 1937 - Anno XV

(1492) *Il direttore:* A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Media dei cambi e dei titoli

del 13 maggio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,95
Francia (Franco)	85,20
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,79
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,22
Danimarca (Corona)	4,194
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7205
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,65
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8435
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % (Lordo)	53,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,25
Rendita 5 % (1935)	92,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - id. 1941	101,30
Id. id. 4 % - id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % - id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. id. 5 % - id. 1944	97,60

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di piccolo credito popolare in S. Maria Nuova di Bertinoro (Forlì).

L'anno 1937-XV dell'E. F. il 5 del mese di maggio in Forlì sono presenti regolarmente convocati i signori: Francesco Triossi di Marco, Aurelio Guidi fu Cesare, Lodovico Salvini fu Angiolo; assiste il commissario liquidatore dott. Antonio Camporesi.

Gli intervenuti dato atto della ricevuta notifica della loro nomina a membri del Comitato di sorveglianza alla liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di piccolo credito popolare di S. Maria Nuova di Bertinoro, e accettato l'incarico provvedono alla nomina del loro presidente.

Risulta a maggioranza eletto il sig. Lodovico Salvini fu Angiolo.

Il Comitato resta così costituito:

Lodovico Salvini fu Angiolo, presidente;
Francesco Triossi di Marco, membro;
Aurelio Guidi fu Cesare, membro.

Del che si è redatto il presente verbale che gli intervenuti approvano in ogni sua parte e sottoscrivono.

Lodovico Salvini - Aurelio Guidi - Francesco Triossi.

(1538)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico presso il « Registro italiano navale ed aeronautico ».

Il Registro italiano navale ed aeronautico bandisce un concorso per titoli tra cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico da ammettere nel personale tecnico di ruolo dopo sei mesi di servizio in prova.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri aeronautici di età non superiore ai 30 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli inscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro italiano navale ed aeronautico (piazza Dante, Palazzo dei Risparmi) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P.N.F., nonchè la data di prima inscrizione;

c) diploma originale di laurea aeronautica, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione, e negli esami di specializzazione aeronautica ed il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante le lingue che il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

o) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente bando.

La Commissione giudicatrice è costituita dal Comitato direttivo integrato da due membri tecnici nominati dal Comitato stesso.

La Commissione, dopo l'esame dei titoli presentati, e dopo avere sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti riconosciuti idonei.

A parità di altre condizioni sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, agli inscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922, agli ex combattenti, ed a coloro che risulteranno in possesso di brevetto di pilota aviatore. Saranno inoltre osservati i diritti e le preferenze stabiliti nelle norme vigenti per determinate categorie di personale.

Della terna che risulterà in testa alla graduatoria, al primo sarà assegnato il posto messo a concorso e gli altri due potranno venire assunti, senza indire altri concorsi, se nell'anno in corso si verificasse la necessità di altre assunzioni di allievi ispettori aeronautici.

L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa, e durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere in qualunque momento dispensato dal servizio. Compiuto con buon esito i sei mesi di prova, egli sarà assunto in ruolo mantenendo per successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore. Tale periodo potrà essere ridotto in relazione alla competenza dimostrata dal funzionario su speciale proposta del direttore generale ed apposita deliberazione del Comitato direttivo.

Nel periodo di sei mesi di prova sarà assegnata all'allievo ispettore assunto, la retribuzione annua di L. 10.800 (ridotta di un quarto se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora).

Al passaggio in ruolo (da aver luogo dopo i sei mesi di prova) si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuo di L. 10.800 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3240. Totale L. 14.040.

Lo stipendio iniziale sarà elevato da L. 10.800 a L. 12.744 per quei funzionari che rivestano il grado di ufficiale di complemento del Genio aeronautico ovvero abbiano prestato servizio con responsabilità direttive ed esecutive in cantieri o stabilimenti aeronautici; stipendio iniziale che col supplemento di servizio attivo forma competenza globale di L. 16.524 annue.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali e l'indennità aeronautica di L. 418.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere, dopo 22 anni di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto, con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di L. 34.560 oltre la suddetta indennità di volo ed eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Il personale di ruolo fruisce del trattamento di quiescenza.

Gli assegni indicati sono lordi di ricchezza mobile (8 per cento).

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale, ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

La nomina della terna risultante in testa alla graduatoria è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero dell'aeronautica.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudini a sostenere variazioni notevoli di temperatura;

b) assenza di obesità;

c) assenza di ernie;

d) vista buona, pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;

e) percezione perfetta dei colori;

f) udito normale;

g) olfatto normale;

h) sistema nervoso integro;

i) assenza di vertigini o lipotimie;

l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;

m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che il Comitato direttivo chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dall'attuale domicilio.

(1496)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di veterinario condotto del comune di Forenza e di veterinario consorziale dei comuni di Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, S. Angelo le Fratte e Balvano, espletatasi presso la Regia prefettura di Messina, nonchè la graduatoria proposta dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto e di veterinario consorziale sopra indicati:

1. Dott. Manazza Vittorio di Giuseppe . . . con punti 12,44/50
2. » Ponari Aurelio fu Carlo . . . . . » » 11,11/50
3. » De Chiara Generoso fu Sebastiano » » 11/50
4. » Brunetti Gino fu Oreste . . . . . » » 10,55/50
5. » Luongo Leonardo di Francesco . . » » 9,88/50
6. » Falbo Antonio fu Gaetano . . . . » » 9,66/50
7. » Bavaro Antonio di Giuseppe . . . » » 3,55/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei Comuni indicati nelle premesse.

Potenza, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di veterinario condotto nel comune di Forenza e di veterinario consorziale nei comuni di Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, S. Angelo le Fratte e Balvano;

Viste le domande presentate dai concorrenti risultati vincitori e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Letto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del posto di veterinario condotto a fianco di ciascuno indicato:

1. Dott. Manazza Vittorio - Consorzio di Vietri di Potenza.
2. » Ponari Aurelio - Forenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura e dei Comuni indicati nelle premesse.

Potenza, addì 30 aprile 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(1520)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrici condotte.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1936, n. 20799, col quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a 21 posti di levatrici condotte in questa Provincia, e destinate a prestare servizio nelle condotte nello stesso decreto indicate;

Considerato che a seguito di rinunzie da parte di alcune vincitrici verificatesi durante il tempo stabilito dalla legge, si è reso necessario provvedere ad una nuova assegnazione di condotte in base all'ordine di preferenza dalle vincitrici stesse indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il predetto decreto con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso a 21 posti di levatrici condotte bandito in data 30 maggio 1935, e destinate a prestare servizio nelle condotte nel medesimo indicate, è così modificato:

1) Baldino Restituta - Cassino.
2) Roazzi Antonia - Anagni.
3) Incerti Maria - Pignataro Interamna.
4) Bolognesi Carmen - Ferentino.
5) Belli Angela - Isola del Liri.
6) Guizzardi Virginia - Vicalvi.
7) Maggio Annina - Arnara.
8) Maiuri Maria - Arce.
9) Venturini Amelia - Cervaro.
10) Arduini Alessandrina - Roccadarce.
11) Coppola Teresa - Casalattico.
12) Fiore Leonina - Colfelice.
13) Cellini Sofia - Ausonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

Il prefetto: VICEDOMINI.

(1519)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.